



COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 21-12-2018

O G G E T T O : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:15 nella sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, ANNA CLAUDIA BIANCHI, verbalizzante, che procede all'appello nominale. Risultano presenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente	
DACARRO	SIMONA	Presente		
MILANESI	ELISA	Presente		
ACHILLE	MARCO	Assente		
COSCIA	ANDREA	Presente		
GARAVANI	GIUSEPPINA	Presente		
GIORGI	CRISTIANO	Presente		
	GIOVANNI			
CASELLA	CLAUDIO	Presente		
LUCARELLI	ROSA	Presente		
GATTI	LUIGI	Assente		
ACHILLI	GIULIO	Assente		
FINARDI	MARCO	Presente		
	MAURIZIO			
T O T A L I		8	3	

La Sig.ra **SIMONA DACARRO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO ALTRESI' che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Santa Giuletta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite

procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO ATTO che alla data del 31/12/2017 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Società "Broni-Stradella S.p.A.", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0409 %. La società si occupa di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. raccolta, collettamento e trattamento acque reflue e smaltimento materiale di risulta derivante da depurazione. La società è interamente pubblica ed è partecipata alla data del 31.12.2017 da comuni, unioni di comuni e società interamente pubbliche. Essa è affidataria in via diretta di servizi a favore dei comuni partecipanti: invero, gli enti che detengono le partecipazioni esercitano sulla società un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La sussistenza di tale controllo congiunto, consente, ai predetti comuni partecipanti, invero, laddove vi ricorrano i presupposti di cui all'art. 192 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. di poter procedere ad affidare alla suddetta società, in via diretta, eventuali servizi presenti nel mercato. L'ente ha affidato il servizio di gestione rifiuti.

Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0691 %. La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata,

alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di fognatura e depurazione. La Provincia di Pavia, quale Ente di Governo d'Ambito, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 13.02.2012, ha individuato la forma di gestione del S.I.I., nel c.d. "modello in house", da attuarsi mediante affidamento a Pavia Acque s.r.l., ulteriormente specificando i presupposti necessari per il perfezionamento del modello di gestione individuato. La concessione del servizio è stata rilasciata dalla Provincia e quindi non direttamente dal comune. Broni-Stradella Pubblica S.r.l. opera quale società consorziata di Pavia Acque.

RES Tipica in Comune s.c.a.r.l. in liquidazione, Via dei Prefetti 46 – Roma, con una quota pari a 0,0091%. Finalità di pubblico interesse volta alla promozione di progetti, iniziative e servizi on-line per lo sviluppo economico del territorio, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, storiche e turistiche dei territori del vino compresi nei 560 Comuni che aderiscono.

La Società è in stato di liquidazione volontaria (data dell'atto deliberativo 30/07/2009, data di iscrizione 02/10/2009). Si ritiene che data l'esiguità della quota e l'attuale stato di liquidazione volontaria della Società, sia opportuno mantenere la partecipazione sino a liquidazione conclusa che, da comunicazione pervenuta, è prevista per il 31/12/2018. Non ci sono oneri a carico di questo ente.

GAL Oltrepò Pavese Srl, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,785%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata. Si è provveduto nel 2017 ad un aumento di capitale da 20.000 euro a 50.000 euro non completamente sottoscritto

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,06914%).

Broni Stradella Gas Srl tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,006135%)

Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,38855%)

Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,0000566%)

Ascom Fidi Soc. Coop. tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,00032%)

Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,0001);

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2017 avente ad oggetto "Fusione per incorporazione di Acaop S.p.A. e Broni Stradella S.p.A in Broni Stradella Pubblica S.r.l. Determinazioni inerenti e conseguenti" si approvava il progetto di fusione;
- come previsto nel piano di razionalizzazione approvato con atto consiliare n. 29 /2017 è stata attuata la Fusione per incorporazione di Acaop S.p.a. e Broni Stradella S.p.a. in Broni Stradella Pubblica S.r.l e gli effetti giuridici della fusione hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute;

2) Di dare atto che alla data del 31.12.2017 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. **Società "Broni-Stradella S.p.A."**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0409%.
2. **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0691%.
3. **RES Tipica in Comune s.c.a.r.l. in liquidazione**, Via dei Prefetti 46 – Roma, con una quota pari a 0,0091%;
4. **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,785%.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

1. **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,06914%).
2. **Broni Stradella Gas Srl** tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,006135%)
3. **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,038855%)
4. **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,0000566%)
5. **Ascom Fidi Soc. Coop.** tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,00032%)
6. **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,0001%);

3) Di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;

4) Di dare atto che come previsto nel piano di razionalizzazione, approvato con atto consiliare n. 29 /2017, veniva attuata la Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.a. e Broni Stradella S.p.a. in Broni Stradella Pubblica S.r.l. Gli effetti giuridici della fusione hanno avuto decorrenza dal 1° gennaio 2018;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente;

6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to SIMONA DACARRO

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANNA CLAUDIA BIANCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal 08-01-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANNA CLAUDIA BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

21-12-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANNA CLAUDIA BIANCHI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, **08-01-2019**

Il Segretario Comunale

ANNA CLAUDIA BIANCHI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.
19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 18-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA GRAZIA LIBERALI

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 18-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARIA GRAZIA LIBERALI